



CONVENZIONE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso il Comune di Firenze, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

il **Comune di Firenze**, C.F. 01307110484, rappresentato da ***, domiciliato per la carica in Firenze, Viale E. de Amicis, 21;

E

_____ (d'ora in poi "ente gestore") con sede legale
in _____
indirizzo _____ Codice
Fiscale _____ Partita _____ IVA _____

gestore della struttura di cui all'art. 22, comma 1 lett. b) della L.R. Toscana 41/2005, come specificato all'Allegato B del d.P.G.R. n. 2/R del 2018 (cd. "appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani")

_____ (di seguito "struttura") sita in
_____ indirizzo _____, nella persona del suo
legale rappresentante, sig.ra/sig. _____ nata/o a _____ e
domiciliata/o per la carica presso la sede legale del gestore

VISTI

1. gli artt. 2; 30 della Costituzione;
2. gli artt. 117 co. 1 della Costituzione e gli artt. 8; 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
3. la L. 184/1983 ("Diritto del minore a una famiglia");
4. gli artt. 28 e ss. del D. Lgs. 286/1998 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
5. la L. 47/2017 ("Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati");
6. la L. 328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali");
7. la L.R. Toscana 41/2005 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), il d.P.G.R. n. 2/R del 2018 ("Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41") e il relativo "Allegato B";
8. la deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 54 del 26 gennaio 2015 ("Disposizioni temporanee per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in coerenza con l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati");

CONSIDERATO CHE

- l'ente gestore ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti prescritti dall'avviso pubblico "Raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo delle strutture 'appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani' per la realizzazione di forme di accoglienza di minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni in condizioni di difficoltà e/o disagio e/o nello *status* di minore straniero non accompagnato, in regime di convenzione con il Comune di Firenze" pubblicato il giorno _____;
- il responsabile del procedimento non ha ravvisato cause ostative in fase istruttoria;
- l'ente gestore vanta, quale finalità statutaria, la prestazione di attività di accoglienza la prestazione di attività di accoglienza a favore di minori;
- la struttura ubicata in _____ può accogliere accoglie adolescenti dai sedici ai diciotto anni;
- il regolamento interno e la relativa carta dei servizi sono stati acquisiti e conservati in atti a fascicolo istruttorio;
- le planimetrie sono conservate agli atti dell'ente gestore;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante della presente convenzione, insieme all'avviso pubblico del giorno __ agli altri atti e documenti richiamati, menzionati o allegati, e

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha come oggetto l'accoglienza di minori di età compresa tra i 16 e 18 anni, ivi inclusi minori stranieri non accompagnati, nelle strutture residenziali di cui all'art. 22, comma 1 lett. b) della L.R. Toscana 41/2005 e al d.P.G.R. 2/r/2018 all. B (cd. "appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani").

A tal fine, il Comune di Firenze, nell'ambito della programmazione delle prestazioni socio-assistenziali, laddove emerga le necessità, e comunque nel limite della capacità ricettiva della struttura, si avvale della struttura denominata _____ gestita da _____, per l'accoglienza di minori, ivi inclusi minori stranieri non accompagnati.

Il gestore deve garantire i requisiti strutturali, organizzativi e professionali previsti dal d.P.G.R. 2/r/2018.

La stipula della presente convenzione non comporta, di per sé, il sorgere di alcun diritto o aspettativa in capo all'ente gestore di acquisto dei posti da parte dell'Amministrazione.

Art. 2 - Ammissioni

La competente unità organizzativa professionale della Direzione Servizi sociali del Comune di Firenze (di seguito: unità professionale) autorizza l'ammissione dei minori presso la struttura di cui all'art. 1, sulla base di apposita richiesta dell'assistente sociale, qualora la struttura sia reputata adeguata e rispondente alle esigenze di questi.

L'ammissione è concordata con il responsabile della struttura di accoglienza, che risponde tempestivamente e comunque non oltre 24 ore dal ricevimento della stessa.

La permanenza del minore nella struttura si intende autorizzata fino al compimento del diciottesimo anno di età, salvo diversa successiva determinazione della competente unità professionale.

Al compimento del diciottesimo anno di età, la permanenza nella struttura può proseguire in base all'andamento del progetto educativo individuale (PEI), previa autorizzazione della competente unità professionale.

Art. 3 - Procedure

A seguito dell'inserimento nella struttura ai sensi dell'art. 2 della presente convenzione, viene elaborato apposito "progetto educativo individuale" (PEI), da parte dell'assistente sociale *case manager*, del responsabile della struttura e/o dell'educatore di riferimento, con la partecipazione del minore:

L'attuazione progressiva del PEI è curata dal personale della struttura e la relativa verifica è svolta in raccordo con l'assistente sociale *case manager*.

Il Comune di Firenze e i soggetti gestori delle strutture residenziali iscritti nell'albo hanno facoltà di definire un apposito protocollo per disciplinare ulteriori aspetti procedurali, metodologie, prassi concordate, costituzione di tavoli di concertazione e gruppi di lavoro nonché ogni altro eventuale aspetto inerente la modulistica e le modalità di collaborazione tra il Servizio sociale professionale ed i soggetti medesimi.

Art. 4 - Rette

Il Comune di Firenze corrisponde al gestore della struttura l'importo di una retta giornaliera pari a € 60,00 al giorno per minore accolto, onnicomprensiva di ogni costo e onere, IVA inclusa ove dovuta.

Tale retta si intende confermata anche in caso di permanenza presso tali strutture di giovani adulti di età compresa tra 18 e 21 anni, previa autorizzazione della competente unità professionale del Comune di Firenze.

Il Comune di Firenze procede a tale pagamento nei termini di legge (60 giorni) a seguito di ricevimento delle fatture elettroniche ovvero, per i gestori senza partita IVA, delle note di debito.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla parte contraente. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento non interrompe la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che saranno segnalate alla competente autorità giudiziaria.

La retta può essere rinegoziata con cadenza annuale, decorrente dalla data di prima pubblicazione dell'albo, in accordo tra le parti e previa apposita istruttoria da parte dei competenti uffici, la quale terrà conto, essendo la tipologia prevalente di utenza costituita da minori stranieri non accompagnati, anche di eventuali aggiornamenti degli importi riconosciuti al Comune dal Ministero dell'Interno a rimborso dei costi sostenuti per la loro accoglienza.

Art. 5 - Durata e rinnovo

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2025.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto ed è escluso il rinnovo tacito.

Nell'eventualità di proroga dell'albo, la convenzione può essere prorogata per lo stesso periodo con provvedimento espresso del dirigente competente.

I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali derivanti da richieste dell'Amministrazione ovvero dall'introduzione di nuove norme e/o procedure amministrative, emanate anche dalla Regione Toscana, ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie del Comune.

Art. 6 - Prestazioni

Il gestore della struttura assicura agli ospiti le seguenti prestazioni:

- esercizio *pro tempore* dell'ufficio tutelare sul minore affidato da parte del legale rappresentante del gestore, fino alla nomina del tutore, secondo il disposto di cui all'art. 3 della L. 184/1983;
- alloggio e vitto, consistente in quattro pasti giornalieri (prima colazione, pranzo, merenda e cena), in conformità alle tabelle dietetiche approvate dalla A.S.L., assicurando altresì la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate;
- prodotti per l'igiene e per la cura della persona;
- servizio di lavanderia per il vestiario personale, anche tramite collaborazione degli ospiti, secondo le regole interne della struttura;
- riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica;
- cura e pulizia degli ambienti, anche tramite collaborazione degli ospiti secondo le modalità definite dalle regole interne della struttura;
- interventi volti a favorire la vita comunitaria in ambiente positivo, tali da ricreare un contesto familiare ed in grado di consentire l'instaurazione di rapporti sociali all'interno e all'esterno della struttura;
- interventi educativi individualizzati, sulla base del PEI;
- interventi di sostegno nelle attività quotidiane, finalizzati alla realizzazione di un percorso verso l'autonomia;
- uso dei trasporti pubblici urbani, ove necessario in relazione al PEI;
- partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, favorendo l'utilizzo di risorse territoriali;
- fornitura del corredo personale;

- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- accompagnamento in vari luoghi in relazione al PEI nell'ambito del territorio di riferimento;
- orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo in relazione al PEI;
- orientamento e accompagnamento nella ricerca di un'abitazione sul territorio in relazione al PEI;
- ogni altra prestazione prevista dal d.p.g.r. n. 2/r/2018 e dal relativo allegato B, *sub* "appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani".

L'ente gestore offre, inoltre, i seguenti servizi minimi ai minori stranieri non accompagnati:

- alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, anche mediante l'uso di volontari e/o servizi del territorio;
- supporto per l'inserimento scolastico;
- assistenza nella richiesta del permesso di soggiorno presso la Questura territorialmente competente;
- orientamento e accompagnamento nella fruizione di servizi di consulenza giuridica, anche con riferimento alla richiesta del permesso di soggiorno, dei documenti e titoli di viaggio ovvero della cittadinanza italiana.

Le spese amministrative, accessorie e correlate nonché ogni onere connesso a tutte le prestazioni del presente articolo sono a carico del gestore e incluse nella retta giornaliera di cui all'art 4 della presente convenzione.

Il costo di eventuali ulteriori prestazioni rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione è corrisposto dal Comune di Firenze esclusivamente previa autorizzazione, nonché dietro presentazione di idonei giustificativi di spesa.

La vita comunitaria si svolge nel rispetto del regolamento interno della struttura che viene consegnato al minore al momento dell'ingresso.

I soggetti inseriti presso la struttura usufruiscono delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, così come previsto dal Piano sanitario regionale.

Lo stato di salute degli utenti è seguito, in base all'età, dai pediatri e/o medici di medicina generale convenzionati.

Tutti gli interventi attuati nei confronti della tutela della salute psico-fisica sono registrati nella cartella personale degli utenti.

Art. 7 - Personale

L'ente gestore garantisce la presenza di un referente/coordinatore responsabile del servizio (di seguito: responsabile della struttura), con la qualifica necessaria ai sensi della normativa vigente, rintracciabile e reperibile anche quando non presente in struttura, al fine di poter intervenire per far fronte ad eventuali situazioni problematiche e per rispondere ai bisogni dei minori.

L'ente gestore garantisce la presenza in struttura di personale educativo professionale, personale ausiliario ed eventuali figure volontarie, secondo quanto previsto nell'Allegato B ("Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani), al d.P.G.R. 2/R del 2018. Resta fermo che, anche in ipotesi di permanenza autorizzata di giovani adulti nelle predette strutture, il gestore garantisce i parametri di accoglienza previsti per i minori di cui all'allegato B del d.P.G.R. n. 2/R del 2018.

Il gestore che si avvale di volontari, in aggiunta al personale professionale, ne assicura la preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione.

L'ente gestore garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori assenti, nonché incontri periodici tra il personale educativo, il responsabile della struttura e la competente unità professionale del Comune di Firenze.

L'ente gestore garantisce l'impiego di personale con adeguata formazione professionale e ne incentiva il necessario aggiornamento.

L'ente gestore, datore di lavoro, ottempera agli obblighi previsti dall'art. 25 *bis* d. P.R. 313/2002 (richiesta del cosiddetto "certificato antipedofilia"). In ogni caso, il personale, a qualunque titolo impiegato, non deve aver subito condanne, anche non definitive, per i fatti previsti a danno dei minori dalla L. 269/1998 e ss.mm.ii, dalla L. 66/1996 e ss.mm.ii., dalla L. 172/2012 e ss.mm.ii., dall'art. 3 co. 19 della L. 94/2008 e ss.mm.ii. nonché dagli artt. 564, 571, 572, 574 *bis* e 591 del codice penale né sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori.

Il personale, a qualunque titolo impiegato dall'ente gestore, è sospeso in via cautelativa dal servizio qualora oggetto di indagini per uno dei fatti precedentemente elencati.

I soggetti che rivestono posizioni apicali e amministrative nell'ente gestore non possono accedere alla struttura qualora siano stati condannati ovvero siano oggetto di indagini per uno dei fatti precedentemente elencati, se non a seguito di sentenza definitiva di assoluzione.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, vengono estesi, in quanto compatibili, al personale a qualunque titolo impiegato dell'ente gestore.

Art. 8 - Dimissioni

Le dimissioni dalla struttura avvengono al termine del progetto. In caso di minori, la dimissione avviene al compimento del diciottesimo anno di età qualora la permanenza ulteriore non sia stata autorizzata dal servizio sociale.

In caso di situazioni critiche che rendano impossibile l'attuazione del PEI, la dimissione è concordata tra struttura e servizio sociale. In tali casi, la struttura deve comunque garantire la continuità assistenziale al minore per il tempo necessario.

Il responsabile della struttura non può procedere autonomamente alle dimissioni del minore ovvero al suo allontanamento dalla struttura.

Art. 9 - Conservazione del posto nella struttura

Il soggetto accolto ha diritto alla conservazione del posto, qualora assente, per le seguenti cause:

- necessità di cure presso ospedali o case di cura;
- altre cause di assenza, per un massimo sette giorni, previa autorizzazione dell'unità professionale competente.

Il soggetto accolto ha, inoltre, diritto alla conservazione del posto esclusivamente per i primi tre giorni, salvo diversa valutazione da parte del servizio sociale, in caso di assenza dovuta ad allontanamento non concordato o fuga. Il responsabile della struttura è tenuto a comunicare tale eventualità alle forze di polizia competenti, all'assistente sociale *case manager* e all'unità professionale competente.

Nei casi di assenza con diritto alla conservazione del posto debitamente comunicati dall'ente gestore della struttura all'assistente sociale *case manager* e all'unità professionale competente, il Comune di Firenze corrisponde al gestore della struttura l'importo della retta giornaliera in misura ridotta pari al 70% del totale.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

L'ente gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa vigente sulla privacy.

L'ente gestore si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*"), modificato e integrato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché il proprio personale non diffonda ovvero comunichi ovvero ceda informazioni inerenti agli utenti di cui vengano in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

L'ente gestore rispetta e si attiene altresì alle disposizioni che il Comune di Firenze impartisce in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati personali.

L'ente gestore indica il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e, in mancanza di tale indicazione, le funzioni sono svolte dal rappresentante legale dell'ente gestore.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il soggetto indicato ovvero, in mancanza, il legale rappresentante dell'ente gestore, viene nominato "responsabile esterno del trattamento dei dati personali" connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Nel rispetto della normativa citata, l'ente gestore conserva, garantendo adeguati livelli di sicurezza, la documentazione indicata nell'allegato B ("*appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani*") al d.P.G.R. n. 2/R del 2018.

Art. 11 - Sicurezza sul lavoro

L'ente gestore è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii. ed eventuali direttive a carattere generale o speciale, impartite dal Comune di Firenze.

L'ente gestore garantisce a tutti i soggetti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione le tutele previste dalla normativa richiamata, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo al Comune di Firenze.

L'ente gestore è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'ente gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Art. 12– Responsabilità, coperture assicurative e obbligo di manleva

L'ente gestore è responsabile in via esclusiva degli infortuni subiti dai minori accolti nelle proprie strutture nonché dei danni a cose o persone che gli stessi procurino all'interno ovvero all'esterno della struttura.

L'ente gestore stipula una polizza assicurativa a copertura di tali eventualità e si impegna a mantenere la copertura assicurativa per i fatti accaduti durante la vigenza della presente convenzione.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai minori accolti nonché da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dai predetti minori.

L'ente gestore è responsabile in via esclusiva per qualunque danno cagionato a persone, ivi inclusi terzi, il proprio personale a qualunque titolo impiegato e il personale del Comune di Firenze, nonché dei danni cagionati a beni di terzi o del Comune di Firenze, che si verificano nell'esecuzione della presente convenzione.

Il Comune di Firenze è, conseguentemente, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi, per fatti cagionati nell'esecuzione della presente convenzione.

A tali finalità, l'ente gestore stipula apposite polizze RCT e RCO aventi massimali adeguati, impegnandosi a darne copia al Comune di Firenze qualora richiesto; è tenuto altresì all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei volontari.

L'ente gestore è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D.Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.

L'ente gestore, in ogni caso, manleva il Comune di Firenze da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione di inadempimenti e/o violazioni direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 13 – Divieti di incarico ai dipendenti delle P.A.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'aggiudicatario attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad *ex* dipendenti del Comune di Firenze, o del diverso comune in cui la struttura è situata, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario stesso.

Art. 14 - Diritto di recesso

Il Comune di Firenze può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalla convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'ente gestore tramite PEC, in caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull'esecuzione del servizio ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula della convenzione.

In caso di recesso per giusta causa, il gestore ha esclusivamente diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di cui alla presente convenzione.

L'ente gestore può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalla convenzione, con un preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi alla Direzione servizi sociali del Comune di Firenze tramite PEC, fermo restando l'obbligo di assicurare l'accoglienza del minore fino al reperimento di una struttura di accoglienza sostitutiva.

Art. 15 – Risoluzione. Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Firenze, in caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente convenzione, previa sospensione del pagamento delle fatture, contesta gli inadempimenti con PEC indirizzata al legale rappresentante dell'ente gestore inadempiente, il quale ha un termine di dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della contestazione, per adempiere ovvero per presentare le proprie controdeduzioni. Il Comune di Firenze, se ritiene le deduzioni infondate e, comunque, qualora l'inadempimento perduri, ha facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione.

Fermo restando quanto sopra, la presente convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- a) Violazione da parte dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell'ente gestore del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, a cui gli obblighi ivi previsti si estendono, nei limiti di compatibilità;
- b) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti in applicazione del divieto di cui all'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001;
- c) Mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
- d) Mancato pagamento degli stipendi o di altri emolumenti agli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio oltre 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- e) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
- f) DURC non regolare per due volte consecutive;
- g) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
- h) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il mantenimento dell'iscrizione all'albo dei soggetti gestori di cui all'avviso pubblico;
- h) Violazione dell'obbligo previsto dall'art. 25 bis d. P.R. 313/2002 (richiesta del cosiddetto "certificato antipedofilia");
- i) Sussistenza delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l) Sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui alla L. 269/1998 e ss.mm.ii., alla L. 66/1996 e ss.mm.ii., alla L. 172/2012 e ss.mm.ii., all'art. 3 co. 19 della L. 94/2008 e ss.mm.ii. nonché agli artt. 564, 571, 572, 574 bis e 591 del codice penale ovvero sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, la continuità assistenziale dei minori è in ogni caso assicurata dall'ente gestore fino al reperimento di una struttura di accoglienza alternativa da parte dell'unità professionale competente del Comune di Firenze.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, resta esclusa qualsiasi pretesa di indennizzo, di richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno da parte dell'appaltatore e dai suoi aventi causa.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze corrisponde soltanto il prezzo delle prestazioni effettivamente eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le spese sostenute, nonché gli eventuali danni subiti.

Art. 16 – Rinvio

La disciplina della presente convenzione è integrata da quanto previsto nell'Avviso pubblico, denominato "Raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo delle strutture 'appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani' per la realizzazione di forme di accoglienza di minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni in condizioni di difficoltà e/o disagio e/o nello *status* di minore straniero non accompagnato, in regime di convenzione con il Comune di Firenze".

Art. 17 – Novazione

La presente convenzione sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente in essere tra le parti relativamente alla struttura di cui all'art. 1 e costituisce unica regolamentazione del relativo rapporto.

Art. 18 – Controversie

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione è deferita in via esclusiva al foro di Firenze.

Art. 19 - Spese

Le spese di bollo, salvo esenzione, di registrazione in caso d'uso e ogni altra eventuale spesa inerente alla presente convenzione, sono a carico del gestore.

Le parti, letto il presente atto, trovatolo conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono

Per il Comune di Firenze

Per il gestore
